

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, ABENANTE, CAVALLI, MINGOZZI, CEBRELLI, PISCITELLI e SEMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1972

Norme per l'attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865

ONOREVOLI SENATORI. — La legge per la casa n. 865 del 22 ottobre 1971 prevede agli articoli 8 e 65 degli interventi dell'Esecutivo attraverso decreti aventi valore di legge per dare completa attuazione alle norme che il Parlamento ha dettate.

Le Camere, cioè, avevano delegato il Governo ad emettere propri decreti con i quali al 30 aprile 1972 ed al 30 dicembre 1972 come termini massimi venissero determinati i nuovi criteri per il calcolo dei canoni di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quelli per la loro assegnazione nonchè revoca ai lavoratori aventi diritto, oltre le norme per la trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari, l'eliminazione degli altri enti operanti nell'edilizia pubblica, il trasferimento del patrimonio e del personale degli enti stessi.

I Governi succedutisi dal 22 ottobre 1971 malgrado le continue sollecitazioni di vari settori del Parlamento e delle organizzazioni dei lavoratori interessate, non hanno ottemperato alla norma di legge, nonostante la convocazione della speciale Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati che il Parlamento ha imposto

nei giorni passati attraverso la propria azione di sindacato sull'operato del Governo. Malgrado il parere tempestivamente espresso dalla suddetta Commissione alla presenza del Ministro dei lavori pubblici, alla data di oggi non è stata data ancora attuazione alla norma dell'articolo 8 della legge citata.

A distanza di pochissimi giorni dal termine fissato dalla legge tutto fa prevedere che il Governo molto difficilmente provvederà in tempo utile. Il Parlamento sta quindi per trovarsi di fronte ad una inadempienza gravissima dell'Esecutivo che comprometterà in misura estremamente pesante tutta la politica per le abitazioni se non dovesse intervenire una iniziativa parlamentare a colmare tale carenza del Governo.

Con profondo senso di responsabilità, muovendoci sulle linee concordate con il Ministro dei lavori pubblici dalle forze politiche democratiche nella speciale commissione prevista dagli articoli 8 e 65 della legge n. 865 del 1971 sentiamo il dovere di presentare l'unito disegno di legge che ha il solo scopo di evitare l'umiliazione del Parlamento e di dare attuazione puntuale ad una legge operante della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
DEGLI ENTI EDILIZI****Art. 1.**

Per la realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di intervento di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, la presente legge provvede alla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio fissando i compiti nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

(Ministero dei lavori pubblici)

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici:

a) stabilisce gli indirizzi ed il coordinamento, espressi mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, in connessione con la programmazione economica nazionale e regionale e la pianificazione territoriale;

b) fissa le direttive generali per l'attuazione dei piani annuali e pluriennali;

c) predisporre il rilevamento biennale dei fabbisogni abitativi del Paese attraverso programmi di rilevamento predisposti dal CER ed eseguiti dall'ISTAT;

d) procede alle ricerche, studi e sperimentazioni a livello nazionale utilizzando gli stanziamenti stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, o con successivi finanziamenti da iscriversi per ciascun esercizio nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

e) fissa ed aggiorna le norme generali per la progettazione ed esecuzione delle costruzioni in vista del miglioramento qualita-

tivo della produzione, dell'adeguamento tecnico e della riduzione dei costi anche mediante la graduale adozione dei metodi di progettazione coordinata ed integrale, con le conseguenti revisioni della materia inerente le modalità di appalto, la conduzione dei lavori ed il collaudo;

f) accerta le disponibilità finanziarie e le comunica al CER per la formulazione del progetto del piano di attribuzione alle Regioni;

g) assume le determinazioni per il coordinamento dei rapporti tra Regioni, CER ed altri organismi che concorrono all'attuazione dei piani pluriennali;

h) assume le determinazioni necessarie al regolamento dei rapporti tra gli Istituti case popolari e l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro ai fini della liquidazione del patrimonio degli enti di cui al successivo articolo 14;

i) impartisce, su richiesta del CER o delle Regioni, o di propria iniziativa, disposizioni a carattere generale intese a facilitare l'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel corso dell'esercizio dei piani pluriennali;

l) conferisce l'incarico agli esperti per l'espletamento delle funzioni loro demandate per legge, e provvede alla determinazione e al pagamento dei relativi compensi.

Art. 3.

(Norme tecniche)

Fino a quando il Ministero dei lavori pubblici non provvederà alla emanazione delle norme generali di cui alla lettera e) dell'articolo 2, e le Regioni non avranno fissato le norme tecniche di cui ai successivi articoli, per tutti gli interventi compresi nei programmi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui progetto di massima non sia stato presentato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 62 della stessa legge alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 425 del 29 gennaio 1967.

Art. 4.

(Comitato per l'edilizia residenziale CER)

Il Comitato per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oltre a quanto previsto dalla legge costitutiva, provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

a) verifica, controlla ed impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare il versamento di tutte le somme dovute dagli assegnatari, dagli IACP, dalle cooperative, dagli istituti di credito, dagli enti ed organismi, dai comuni e dagli altri enti e privati debitori, a qualunque titolo nei confronti della Gestione case per i lavoratori (GESCAL);

b) verifica, controlla e impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare i versamenti dovuti dai lavoratori, dai datori di lavoro, nonchè dagli enti ed organismi di cui all'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) provvede alla costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti del fondo di garanzia di cui all'articolo 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

d) provvede alla disciplina dei rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri enti attuatori;

e) sovrintende alla gestione dei fondi destinati alla esecuzione dei programmi pluriennali ed effettua, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, sentite le Regioni, le operazioni di tesoreria necessarie al conseguimento dei fini dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

f) promuove, anche su proposta della Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ivi compreso lo sconto dei contributi statali e le operazioni di mutuo e di emissioni di obbligazioni previste dall'articolo 67 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; per la esecuzione delle operazioni finanziarie il CER è autorizzato ad avvalersi anche del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

g) verifica, nei limiti dei fondi attribuiti a ciascuna regione, che la Cassa depositi e prestiti provveda ai conseguenti accreditamenti alle Regioni in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di quelli comunque interessati all'impiego dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge.

Per l'espletamento delle funzioni demandate al CER dalla legge costitutiva e dalla presente legge, il CER si avvale di un Ufficio di segreteria il cui personale è fornito dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

(Regioni)

Alle Regioni, oltre a quanto previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, competono i seguenti compiti:

a) fissano le direttive tecniche e procedurali per l'attuazione dei piani edilizi in armonia con gli indirizzi e le direttive di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) determinano, all'interno dei criteri generali fissati dal Ministero dei lavori pubblici le norme tecniche per la progettazione, per l'esecuzione delle costruzioni, per il collaudo e per la nomina del collaudatore;

c) provvedono al rilevamento dei fabbisogni abitativi della Regione predisponendo programmi coordinati con quelli eseguiti a livello nazionale;

d) provvedono alla formazione ed approvazione dei programmi di localizzazione di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) provvedono all'attuazione dei programmi di cui alla lettera precedente;

f) determinano periodicamente il costo massimo ammissibile a metro quadrato utile abitabile anche in rapporto ai prestiti concessi sul fondo di rotazione di cui all'articolo 55, lettera d) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

g) fissano la percentuale spettante agli IACP e agli altri enti attuatori quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate;

h) sovrintendono alla esecuzione dei programmi di edilizia pubblica nella regione, esercitando il controllo, l'azione di indirizzo e di vigilanza sugli IACP e sugli altri enti attuatori;

i) assumono tutte le decisioni necessarie all'attuazione dei programmi regionali, ivi compresa la determinazione delle quote di ammortamento degli alloggi costituiti da cooperative, e la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito per la concessione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione;

l) designano tutti gli enti ed organismi incaricati alla esecuzione degli interventi compresi nei programmi regionali e stipulano le relative convenzioni;

m) promuovono, nell'ambito della regione, la costituzione di organismi a livello regionale di attuazione per i programmi di ricerca, studi e sperimentazione;

n) emanano norme e direttive per il regolamento dei rapporti con gli IACP, con gli Istituti di credito e con gli altri enti e amministrazioni che concorrono all'attuazione dei piani;

o) approvano gli statuti degli IACP e dei loro consorzi, anche modificandone le relative circoscrizioni territoriali per adeguarle alle unità comprensoriali di pianificazione;

p) provvedono, con gli Enti locali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e con le Associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari, alla istituzione del servizio sociale in armonia con le competenze trasferite alle regioni con i decreti delegati di trasferimento.

Art. 6.

(IACP)

Gli IACP e i loro consorzi hanno lo scopo di realizzare e gestire il patrimonio di alloggi, e relativi servizi, in esecuzione di pro-

grammi di edilizia residenziale pubblica e garantire la gestione democratica degli alloggi e dei servizi comuni da parte degli assegnatari. Essi operano in conformità alle direttive e sotto il controllo e la vigilanza delle Regioni che ne approvano gli statuti, che devono essere trasmessi alle Regioni stesse entro dieci giorni dalla deliberazione assunta dai rispettivi consigli di amministrazione.

Nel caso in cui la Regione promuova la costituzione del Consorzio regionale degli IACP, la partecipazione al Consorzio è obbligatoria per tutti gli IACP.

Il Consorzio regionale degli IACP promuove, assiste e coordina l'attività degli istituti consorziati secondo le direttive impartite dalla Regione.

Del consiglio di amministrazione del Consorzio regionale debbono far parte, secondo le direttive impartite dalla Regione, oltre ad un rappresentante di ciascun Istituto:

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

tre rappresentanti delle Regioni: uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

due rappresentanti degli assegnatari;

un rappresentante dei lavoratori autonomi.

Art. 7.

(Funzioni degli IACP)

Gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari esercitano le seguenti funzioni:

a) provvedono all'approvazione dei progetti delle varie opere comprese nei programmi di edilizia residenziale pubblica con le modalità di cui all'articolo 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, garantendo la conformità alla normativa tecnica fissata dalla Regione nonchè la rispondenza ai relativi costi fissati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge;

b) attestano la validità della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire e da acquistare, migliorare o risanare, per la determinazione dei prestiti di cui all'articolo 55, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) richiedono alla Regione la nomina del collaudatore per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica; la nomina del collaudatore può essere richiesta anche subito dopo l'aggiudicazione dei lavori;

d) trasmettono, al termine dei lavori, al competente organo regionale copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.

Art. 8.

(Responsabilità ed osservanza, disposizioni)

Gli enti ed organismi incaricati dell'appalto e della gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi, dell'esecuzione degli interventi stessi secondo quanto disposto dall'articolo 58 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalla presente legge. Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere per conto dello Stato intendendosi sostituito agli organi preposti alla approvazione dei singoli atti il consiglio di amministrazione dell'Istituto che provvede sentita la commissione di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 9.

*(Riscossione e amministrazione
dei contributi GESCAL)*

È istituito presso il CER, il Comitato per la vigilanza sulle riscossioni e versamenti negli appositi conti della Cassa depositi e prestiti dei contributi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei

lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

b) da quattro rappresentanti delle Regioni;

c) da nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici che provvede anche ad organizzare con propri uffici i servizi di segreteria.

Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Comitato di cui al presente articolo determina il sistema da adottare per la riscossione dei contributi di cui alla presente legge e indica gli enti percettori predisponendo apposite convenzioni da stipularsi a tal fine tra il Ministero dei lavori pubblici e gli enti stessi.

Il Comitato comunica al CER e al Ministero dei lavori pubblici l'ammontare dei contributi periodicamente riscossi.

Il CER sottopone al parere del Comitato le decisioni in merito alla destinazione dei fondi versati ai sensi dei precedenti commi.

Art. 10.

(Soppressione di organismi)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano da ogni attività il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui agli articoli 13 e 24 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ed i relativi comitati provinciali, di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il comitato di coordinamento del programma decennale di costruzione case per lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 28 ottobre 1963, la Commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715, ed ogni altro organismo con compiti di programmazione, coordinamento, attuazione, vigilanza o esecuzione operante nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalla presente legge.

Le funzioni degli organismi di cui al comma precedente, sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, dal Comitato per l'edilizia residenziale o dalle Regioni in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti dalla presente legge e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

(Scioglimento di enti)

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, salvi gli effetti delle deliberazioni già adottate e approvate, sono soppressi i seguenti enti:

- 1) Gestione case per lavoratori (GES CAL);
- 2) Istituto per lo sviluppo per l'edilizia sociale (ISES);
- 3) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS);
- 4) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;
- 5) Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio;
- 6) Istituto nazionale autonomo per le case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica;
- 7) Istituto nazionale case popolari per i ciechi;
- 8) Ente edilizio per i mutilati di guerra;
- 9) Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano - Gestione speciale ente zolfi italiano.

Sono parimenti soppressi tutti gli altri enti pubblici edilizi, sia a carattere nazionale che a carattere regionale di cui all'articolo 8, lettera *d*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non compresi nell'elenco di cui al precedente comma.

Art. 12.

(Trasferimento patrimonio)

I beni immobili di proprietà degli Enti soppressi, ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano.

Dal momento della devoluzione, gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà.

I termini per l'esercizio, da parte degli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, di diritti o facoltà, di natura sostanziale o processuale, relativi agli stessi immobili sono prorogati di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla stessa data, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro trasmette a ciascun Istituto autonomo provinciale per le case popolari l'inventario del patrimonio immobiliare devoluto con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l'Ente di provenienza. Nello stesso termine l'Ufficio liquidazione trasmette gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun Istituto autonomo per le case popolari ai conservatori dei registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 13.

(Costruzioni in corso)

Gli Istituti autonomi per le case popolari subentrano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti di

natura sostanziale o processuale concernenti le costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni e le portano a compimento in conformità delle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed alla presente legge.

I fondi necessari al completamento delle costruzioni, eventualmente trasferiti nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono messi a disposizione ed erogati agli Istituti autonomi per le case popolari con le modalità previste dalla presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro trasmette agli Istituti autonomi per le case popolari tutti gli atti, contratti, registri, ed ogni altra documentazione concernente le costruzioni.

Sono fatte salve le competenze attribuite alle cooperative e loro consorzi per le costruzioni la cui realizzazione sia stata loro affidata.

Art. 14.

(Ufficio liquidazioni)

Alla liquidazione degli enti soppressi si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni, e quelle della presente legge.

Sono esclusi dalla liquidazione gli immobili trasferiti agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nonché le situazioni attive o passive di qualsiasi natura inerenti alle costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi.

L'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro istituisce una sezione distaccata presso ciascuno degli enti soppressi, avvalendosi per il suo funzionamento del personale degli enti stessi. I contingenti del personale da trattenere a disposizione della gestione liquidatoria per una durata non superiore ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sono indicati, ripartiti per qualifica, con decreti del Ministro del tesoro da

emanarsi entro trenta giorni dalla stessa data. Al personale trattenuto compete il trattamento che gli sarebbe spettato qualora fosse stato immediatamente trasferito all'Ente al quale è stato assegnato.

Tutte le spese di qualunque natura necessarie al trasferimento, in favore degli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, del patrimonio degli enti soppressi, comprese le costruzioni in corso, sono a carico dei bilanci di liquidazione.

L'Ufficio liquidazione provvede alla costituzione di un fondo spese per le azioni in corso all'atto dello scioglimento degli enti, da proseguirsi a cura degli Istituti.

I residui del fondo di cui al comma precedente e le spese rimborsate agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari in seguito alla definizione dei giudizi da essi perseguiti, ove la liquidazione sia già chiusa, sono versati nel conto della tesoreria di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Dallo stesso conto sono prelevate le somme necessarie al rimborso delle spese giudiziali sostenute dagli Istituti autonomi provinciali per le case popolari in eccedenza al fondo di cui al comma precedente.

Gli avanzi finali della liquidazione degli enti soppressi sono versati dal Ministero del tesoro nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 15.

(Soppressione IACP non provinciali)

Trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge i seguenti enti sono incorporati negli Istituti autonomi provinciali per le case popolari a fianco di ciascuno indicati; nel caso in cui le Regioni competenti non dispongano diversamente:

1) Istituto autonomo per le case popolari di Biella nell'Istituto autonomo provinciale di Vercelli;

2) Istituto autonomo per le case popolari di Busto Arsizio nell'Istituto autonomo provinciale di Varese;

- 3) Istituto autonomo per le case popolari di Tradate nell'Istituto autonomo provinciale di Varese;
- 4) Istituto autonomo per le case popolari di Manerbio nell'Istituto autonomo provinciale di Brescia;
- 5) Istituto autonomo per le case popolari di Arzignano nell'Istituto autonomo provinciale di Vicenza;
- 6) Istituto autonomo per le case popolari di Castelfranco Veneto nell'Istituto autonomo provinciale di Treviso;
- 7) Istituto autonomo per le case popolari di Conegliano nell'Istituto autonomo provinciale di Treviso;
- 8) Istituto per le case popolari di Padova nell'Istituto autonomo provinciale di Padova;
- 9) Istituto autonomo per le case popolari di Este nell'Istituto autonomo provinciale di Padova;
- 10) Istituto autonomo per le case popolari di Monselice nell'Istituto autonomo provinciale di Padova;
- 11) Istituto autonomo per le case popolari di Piove di Sacco nell'Istituto autonomo provinciale di Padova;
- 12) Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo nell'Istituto autonomo provinciale di Udine;
- 13) Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone nell'Istituto autonomo provinciale di Trieste;
- 14) Istituto autonomo per le case popolari di Sestri Levante nell'Istituto autonomo provinciale di Genova;
- 15) Istituto autonomo per le case popolari di Crevalcore nell'Istituto autonomo provinciale di Bologna;
- 16) Istituto autonomo per le case popolari di Molinella nell'Istituto autonomo provinciale di Bologna;
- 17) Istituto autonomo per le case popolari di Castel Bosco di Sopra nell'Istituto autonomo provinciale di Reggio Emilia;
- 18) Istituto autonomo per le case popolari di Carpi nell'Istituto autonomo provinciale di Modena;

19) Istituto autonomo per le case popolari di Mirandola nell'Istituto autonomo provinciale di Modena;

20) Istituto autonomo per le case popolari di Empoli nell'Istituto autonomo provinciale di Firenze;

21) Istituto autonomo per le case popolari di Geve in Chianti nell'Istituto autonomo provinciale di Firenze;

22) Istituto autonomo per le case popolari di Pontremoli nell'Istituto autonomo provinciale di Massa Carrara;

23) Istituto autonomo per le case popolari di Jesi nell'Istituto autonomo provinciale di Ancona;

24) Istituto autonomo per le case popolari di Fermo nell'Istituto autonomo provinciale di Ascoli Piceno;

25) Istituto autonomo per le case popolari dipendenti del comune di Roma nell'Istituto autonomo provinciale di Roma;

26) Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia nell'Istituto autonomo provinciale di Roma;

27) Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano nell'Istituto autonomo provinciale di Chieti;

28) Istituto autonomo per le case popolari di Acireale nell'Istituto autonomo provinciale di Catania;

29) Istituto per le case popolari - gestione speciale della Società mineraria sarda con sede in Carbonia, nell'Istituto autonomo provinciale di Cagliari.

Al momento dell'incorporazione gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari subentrano in tutti i diritti e rapporti di qualunque natura facenti capo agli enti incorporati e rispondono senza alcun limite delle obbligazioni da essi assunte.

I conservatori dei registri immobiliari e i direttori degli uffici tecnici erariali provvedono d'ufficio alle necessarie trascrizioni e variazioni relative agli immobili acquistati dagli Istituti incorporati. Per tali operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 16.

(Personale)

Il personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data dell'11 marzo 1971, presso gli enti soppressi o incorporati, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è trasferito agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari e loro consorzi ed alle Regioni, nonchè al Ministero dei lavori pubblici, per essere destinato all'attuazione dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità indicate nei commi seguenti. Tale trasferimento compete anche al personale che, dopo la data dell'11 marzo 1971, è stato assunto in servizio presso gli enti predetti in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, o in sostituzione di personale cessato dal servizio, o in base a concorsi banditi prima di tale data o comunque assunti con deliberazioni degli enti sopracitati per l'adempimento dei compiti loro attribuiti dalle leggi istitutive.

Il personale comunque in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso enti o uffici periferici operanti nell'ambito del territorio di una singola provincia è trasferito all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia con decorrenza dal settimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il personale comunque in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti o uffici periferici operanti nel territorio di una singola regione è trasferito alla Regione, al Consorzio regionale o all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, sentiti gli enti interessati, dopo 210 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale è trasferito alla regione Lazio, al Consorzio regione Lazio, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Ministero dei lavori pubblici,

per essere destinato all'attuazione dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero ad enti pubblici aventi finalità analoghe, con decreti del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi, sentiti gli enti interessati, dopo 210 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto può essere trasferito, a domanda, con appositi decreti del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro 210 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a Regioni, consorzi regionali o Istituti autonomi provinciali per le case popolari, diversi da quelli indicati nei commi precedenti.

Il Ministro dei lavori pubblici nell'emanare i decreti predetti terrà conto delle preferenze di destinazione che il personale interessato dovrà comunicare per iscritto al Ministero dei lavori pubblici entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo trasferimento, l'onere del pagamento degli stipendi e di tutte le altre competenze spettanti al personale, è a carico dei bilanci di liquidazione degli enti soppressi.

Fino alla stessa data tutti i provvedimenti relativi al personale sono adottati dall'Ufficio liquidazione, secondo la regolamentazione in vigore negli enti e in base a quanto stabilito dalle deliberazioni ratificate dei competenti organi degli enti medesimi per ciò che riguarda lo stato giuridico, economico, di previdenza e di quiescenza del personale da trasferire.

I decreti relativi ai trasferimenti del personale degli Enti soppressi saranno emanati, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 17.

(Stato giuridico del personale)

Le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Regioni, dei Consorzi regionali, degli Istituti autonomi provinciali per le case popolari e degli altri enti pubblici di cui al precedente articolo 16 dovranno assicurare al persona-

le trasferito dagli enti soppressi o incorporati, al momento del passaggio nei nuovi ruoli, il trattamento globale di servizio e di quiescenza previsto per le corrispondenti posizioni di carriera da regolamenti vigenti negli enti di destinazione. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore ed i diritti acquisiti.

In relazione ai trasferimenti del personale, l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro deve provvedere a versare a favore delle Regioni, dei Consorzi regionali, degli Istituti autonomi provinciali per le case popolari e degli altri enti pubblici, l'importo maturato alla data di trasferimento per indennità di anzianità o altra equivalente e per trattamento integrativo o sostitutivo di previdenza, ove esistenti.

È a carico del bilancio di liquidazione dell'ente di provenienza il versamento dell'importo eventualmente occorrente per equiparare la posizione del dipendente trasferito ai fini del trattamento di quiescenza, a quella prevista dall'ordinamento vigente nell'ente al quale è trasferito.

Per il caso in cui il trattamento integrativo di previdenza sia regolato da una polizza di assicurazione sulla vita, il predetto ufficio liquidazioni curerà la cessione del contratto di assicurazione all'ente al quale il singolo dipendente è assegnato; detto ente subentrerà all'ente soppresso in tutti i diritti ed obblighi nascenti dal contratto.

Per il personale che viene trasferito al Ministero dei lavori pubblici, saranno emanate norme che tengano conto di quanto stabilito nei commi precedenti, anche in relazione alle qualifiche rivestite presso gli enti di provenienza.

Art. 18.

(Risoluzione anticipata)

Al personale dei predetti enti che entro il termine di 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedi la risoluzione anticipata del rapporto di impiego, saranno attribuiti tutti i benefici previsti per i dipendenti dello Stato dalle norme di cui all'articolo 67 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748, relative all'esodo volontario.

L'indennità complessiva di liquidazione, come sopra determinata sarà corrisposta senza la decurtazione eventualmente prevista dai regolamenti del personale degli enti soppressi o incorporati, nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 19.

Sono soppresse tutte le disposizioni in vigore che contrastino o siano incompatibili con quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e della presente legge.

TITOLO II

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA E DETERMINAZIONE DEI CANONI

Art. 20.

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme della presente legge.

Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti, o da costruirsi, a totale carico o con il concorso e con il contributo dello Stato.

Sono escluse dall'applicazione delle norme della presente legge le assegnazioni relative a costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate al ricovero temporaneo delle famiglie rimaste senza tetto a seguito di eventi calamitosi nonchè agli alloggi costruiti o da costruirsi dalle cooperative edilizie ed a quelli destinati a dipendenti di Amministrazioni statali per esigenze di servizio.

Art. 21.

Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) chi abbia la cittadinanza italiana;
- b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel Comune in

cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei Comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo Comune da indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda;

c) chi non sia titolare del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione proprietà nello stesso Comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei Comuni del comprensorio — su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero — in qualsiasi località — di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 per cento, consentono un reddito annuo superiore a lire 400 mila;

d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo e con il finanziamento agevolato — in qualunque forma concessi — dello Stato o di altro ente pubblico;

e) chi non fruisce di un reddito familiare annuo soggetto all'imposta complementare, che sia superiore a lire 2.500.000.

Ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c), è adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dalla Autorità competente.

Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente

conviventi con il concorrente da almeno due anni dalla data della pubblicazione del bando nella sede dell'Istituto. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'Istituto.

I requisiti indicati nella lettera *c)* e *d)* del primo comma debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente.

Ogni tre anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono ad adeguare i limiti di reddito di cui alle lettere *c)* ed *e)* del primo comma in base all'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica relative all'anno precedente, con riferimento alla capacità economica media degli abitanti determinata in base a rilevazioni di carattere ufficiale.

Art. 22.

All'assegnazione degli alloggi — salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 10 — si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio.

L'Istituto indice il concorso per singoli Comuni o per comprensori di Comuni.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti nella sede dell'Istituto in un luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio e nella sede di decentramento comunale del Comune o dei Comuni in cui si trovano gli alloggi nonchè a mezzo di comunicazioni sulla stampa locale. Le Regioni con atto amministrativo hanno facoltà di stabilire altre forme di pubblicità del bando.

Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.

Il bando di concorso deve indicare:

a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare e la forma di assegnazione in locazione o in proprietà;

b) i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;

c) la misura provvisoria del canone di locazione o della quota di ammortamento, con l'avvertenza che la misura definitiva sarà stabilita all'atto dell'assegnazione;

d) il termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione della domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni.

Art. 23.

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari può essere ritirato anche presso la sede comunale e quella di decentramento amministrativo e deve indicare:

a) la cittadinanza nonchè la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare;

e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggi;

g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2; per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresì gli elementi

idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.

Art. 24.

L'Istituto autonomo per le case popolari provvede all'istruttoria delle domande. A tale fine può avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione dei documenti è prorogato di 60 giorni.

Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato nel bando alla Commissione di cui all'articolo 6 per la formazione della graduatoria.

Art. 25.

La graduatoria è formata da una Commissione istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e nominata dal Presidente della Regione.

La Commissione è presieduta da un rappresentante della Regione competente nominato dalla giunta regionale, ed è composta:

a) dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il bando o da un suo delegato;

b) dal Sindaco del comune in cui sorgono gli alloggi da assegnare o da un suo delegato;

c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

d) da un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni;

f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, scelto in una terna proposta dalle organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale.

La Commissione elegge nel proprio seno un vice presidente.

Il Presidente della Regione, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di una unica Commissione, più Commissioni composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà dei componenti la Commissione.

Il Presidente e gli altri componenti designati durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La segreteria è formata da dipendenti dell'Istituto autonomo per le case popolari. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.

Per i compensi da attribuire ai componenti della Commissione si osservano le disposizioni vigenti per il personale statale.

L'onere finanziario per il finanziamento della Commissione è a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Art. 26.

I punteggi da attribuire alle domande sono stabiliti come segue:

1) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando:

a) in baracche, stalle; grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali

impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi, eccetera: punti 4;

b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quinto grado: punti 1;

non legati da vincoli di parentela o di affinità: punto 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente.

2) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'Autorità competente non oltre due anni prima della data del bando: punti 4.

3) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertato dall'autorità comunale non oltre tre anni prima della data del bando: punti 3.

4) Richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:

a) in alloggio superaffollato:

da 2 a 3 persone a vano utile: punti 2;

oltre 3 persone a vano utile: punti 3;

oltre 4 persone a vano utile: punti 4;

b) in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità condensa o idroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi da certificarsi dall'Autorità competente: punti 2;

c) che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare, in quanto nel Comune sede di lavoro, distante oltre 9 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: punti 3.

5) Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- 6 unità: punti 4;
- 7 unità: punti 5;
- 8 unità e oltre: punti 6.

6) Richiedenti il cui reddito familiare mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti inferiore a:

- a lire 100.000: punti 5;
- da lire 100.001 a lire 150.000: punti 4;
- da lire 150.001 a lire 200.000: punti 3.

7) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incida sulla loro capacità economica in misura percentuale almeno doppia di quella prevista al comma terzo del successivo articolo 38: punti 2.

8) Richiedenti grandi invalidi civili e militari che non svolgano alcuna attività lavorativa: punti 2.

9) Richiedenti che siano lavorativi dipendenti emigrati all'estero: punti 3.

Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *b*) e *c*) del punto 4.

Non sono tra loro cumulabili i punteggi di cui ai punti 2, 3, 4, lettere *b*) e *c*) e 8.

Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti i punteggi di cui ai punti, lettere *b*) 4, lettera *a*), 5), 6), 7) e 9).

Art. 27.

La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicato sul foglio degli annunci legali della Provincia ed affissa, per quindi-

ci giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni, in cui si trovano gli alloggi, e nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari in un luogo aperto al pubblico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, a mezzo del servizio postale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio degli annunci legali, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Commissione, che provvede sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dall'Istituto autonomo per le case popolari.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con la stessa formalità stabilita per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 28.

Per gli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e da assegnare in locazione semplice l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio provvede alla pubblicazione dei bandi di concorso generali per singoli Comuni e per comprensori di Comuni, ai fini della formazione di una unica graduatoria degli aventi titolo all'alloggio, da valere per l'assegnazione di tutti gli alloggi che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

La Commissione provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono già collocati in graduatoria, pervenute all'Istituto autonomo per le case popolari entro il 30 giugno di ciascun anno.

A tal fine l'Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla pubblicazione di bandi integrativi.

Per la formazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

Gli aspiranti appartenenti a categorie per le quali siano previsti specifici interventi sono collocati — d'ufficio — nelle graduatorie speciali con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie formate ai sensi del presente articolo valgono anche per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili.

Art. 29.

Nel caso in cui si verificano pubbliche calamità nel territorio in cui si trovano gli alloggi messi al concorso o si debba procedere allo sgombero di stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e degli IACP destinati alla demolizione ed alla ristrutturazione sia per esigenze urbane sia per necessità di risanamento edilizio, nonché per la realizzazione di opere pubbliche semprechè gli assegnatari ne abbiano i requisiti, l'IACP può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio prescindendosi nei loro confronti dai requisiti particolari previsti nei programmi di intervento.

Qualora in base ai programmi approvati risultino esattamente individuati i beneficiari degli alloggi, l'accertamento dei requisiti viene disposto d'ufficio dal competente IACP, il quale dopo aver provveduto all'istruttoria a norma del primo comma del precedente

articolo 5, trasmette gli atti e i documenti alla commissione per la formazione delle graduatorie.

Art. 30.

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva, è effettuata dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani utili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno.

L'Istituto per le case popolari comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento annuale della stessa.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'Istituto, nel giorno indicato con lettera raccomandata, per la sottoscrizione del contratto, salvo il caso di giustificato impedimento.

Dopo la stipulazione del contratto, l'Istituto autonomo per le case popolari procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione. La dichiarazione di decadenza — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari con decreto e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 31.

In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i discendenti di primo grado, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

Art. 32.

Gli Istituti autonomi per le case popolari possono effettuare cambi di alloggio tra inquilini su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:

- a) da variazioni in aumento o diminuzione del nucleo familiare;
- b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro o da gravi necessità familiari.

È escluso il cambio con altro alloggio composto di un numero di vani utili superiore

al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

Le nuove assegnazioni degli alloggi cosiddetti « minimi » costruiti anteriormente al 1962 viene disposta dagli Istituti autonomi per le case popolari a favore di nuclei familiari che non eccedono il rapporto di due persone per vano utile, dandosi la precedenza:

- a) alle famiglie costrette in coabitazione involontaria in alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) ai pensionati con minimi di pensione;
- c) ad assistiti da pubbliche amministrazioni.

Art. 33.

Ciascun Istituto autonomo per le case popolari è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nella provincia.

È fatto obbligo alle cooperative edilizie comunque sovvenzionate dallo Stato o da Enti pubblici di comunicare all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio l'elenco dei soci assegnatari con i rispettivi certificati anagrafici di famiglia. In sede di prima applicazione la comunicazione deve essere eseguita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli schedari provinciali dovranno essere unificati a livello regionale a cura della Regione e a livello nazionale a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 34.

Qualora prima della consegna dell'alloggio si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'articolo 21 o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'Istituto autonomo per le case popolari sospende la consegna e riferisce

i fatti accertati alla Commissione di cui all'articolo 25.

Questa — dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Istituto e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il parere sull'annullamento dell'assegnazione.

In conformità a tale parere, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, pronuncia, con proprio decreto, l'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Il provvedimento del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari ha carattere definitivo.

Art. 35.

Nei confronti di chi abbia conseguito la assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione.

A tal fine — dopo aver comunicato all'assegnatario con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — richiede il parere della Commissione di cui all'articolo 25.

Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Al decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica l'ultimo comma dell'articolo 30.

Art. 36.

Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca del-

l'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto giustificata da gravi motivi;

c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) fruisca di un reddito familiare annuo soggetto all'imposta complementare superiore di un quinto al limite massimo di cui all'articolo 21, lettera e).

Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 35.

La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Al provvedimento di revoca si applica l'ultimo comma dell'articolo 30.

Art. 37.

Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Al provvedimento si applica l'ultimo comma dell'articolo 30. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 38.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, determinato ogni triennio con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate;

b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente;

c) da una quota per la manutenzione, determinata entro il mese di dicembre di ciascun anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari;

d) da una quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonchè per consumi di acqua e di energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi. Questa quota è fissata dall'Istituto in relazione ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti. L'Istituto procede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di ripartizione stabiliti dal Consiglio di amministrazione per i singoli servizi prestati.

Il canone è ragguagliato, per le quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma, alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi.

Il canone comprensivo delle quote di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, non può incidere — con riferimento al parametro di un alloggio della superficie di mq. 110 — in misura superiore al 12 per cento sulla capacità economica media degli assegnatari nelle diverse aree comprensoriali, da determinarsi ogni triennio dalle Regioni interessate, in base a rilevazioni di carattere ufficiale. L'incidenza del canone per gli alloggi aventi una superficie maggiore o minore si determina in misura proporzionale a quella stabilita.

Art. 39.

Il canone di locazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, quando l'asse-

gnatario abbia un reddito che non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori, sarà determinato nella misura, comprensiva delle quote accessorie, dell'1 per cento del costo di costruzione vano.

Art. 40.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi per le case popolari provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione e approvato dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate, alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti successivamente al 4 novembre 1963, secondo i criteri fissati dall'articolo 38, tenendo conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche e dell'ubicazione degli alloggi stessi.

Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari, se del caso ricalcolate nella misura ridotta a seguito dell'applicazione dell'articolo 38, saranno definite mediante la corresponsione rateizzata degli arretrati per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore ai dieci anni qualora si tratti di alloggi a locazione. Qualora invece si tratti di alloggi a riscatto l'importo degli arretrati dovuti sarà sommato al residuo prezzo di riscatto.

Art. 41.

Gli Istituti autonomi per le case popolari provvedono ogni tre anni, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai fini della prima revisione periodica, il triennio decorre dalla data del primo decreto emanato a norma dell'articolo 38, lettera a).

Art. 42.

L'assegnazione in proprietà degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dal-

l'articolo 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è effettuata dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'articolo 30.

Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati dagli organi competenti con l'aggiunta del valore dell'area o del corrispettivo della concessione del diritto di superficie determinato ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo statale, ed è pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni.

Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere dall'assegnatario sarà pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto per la costruzione del fabbricato.

All'atto della stipula del contratto ha luogo il trasferimento della proprietà.

A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

L'alloggio acquistato non può essere trasferito per atto tra vivi per la durata di quindici anni dalla data del contratto.

Gli assegnatari hanno facoltà di lasciare l'alloggio acquistato in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto autonomo case popolari competente.

All'assegnazione in proprietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 — comma 9, 10 e 11 e degli articoli 34 e 35.

Art. 43.

Gli Istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di future vendite.

L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nel primo comma, lettera *d*) dell'articolo 38 e può estendersi all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.

Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti ed il 30 per cento della quota di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 38.

Questa ultima detrazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione.

Art. 44.

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, risultassero occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento dei prescritti requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 25.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati.

Art. 45.

Tutti gli atti, i documenti ed i contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di alloggi da disporsi a norma della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.